

# **COMUNE DI LONGI**

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE  
DEL BUONO SPESA**

**DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020**

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – Definizioni**

**Art. 3 – Importo del buono spesa**

**Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari**

**Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

**Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

**Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono**

**Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

**Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

**Art. 10 - Disposizioni finali**

**ALLEGATO N. 1**

**ALLEGATO N. 2**

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e dalle direttive del garante della privacy.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari e prodotti per l'igiene, medicine con obbligo di prescrizione o attestazione medica;

b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;

c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Longi, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istruttoria dell'istanza;

d) per CCEC-19 "Commissione Comunale per l'Emergenza Covid.i-19" commissione (istituita per collaborare con l'Ufficio Servizi Sociali) per la valutazione delle istanze ricevute.

## **ART. 3 – IMPORTO DEL BUONO SPESA**

1. L'importo del buono spesa importo è determinato come segue:

<b>COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>IMPORTO NUCLEO</b>
Con 1 persona	€. 150,00
Con 2 persone	€. 200,00
Con 3 persone	€. 300,00
Con 4 persone	€. 400,00
Con 5 persone o più	€. 500,00

## **ART. 4 – MODALITÀ' DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI**

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati della CCEC-19 e approvati dall'Area Servizi alla Persona sulla base dei principi definiti dall'OCDCPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto:

a) disoccupati o lavoratori stagionali con meno di 50 giorni lavorative;

b) nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori, esclusi quelli già assegnatari di altro sostegno pubblico;

c) presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;

d) nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socio-economico, esclusi quelli già assegnatari di altro sostegno pubblico;

e) Soggetti con Reddito di Cittadinanza o SIA attualmente sospeso, revocato e decaduto;

f) Nuclei familiari numerosi (4 o più componenti) esclusi quelli già assegnatari di altro sostegno pubblico;

- g) Partite Iva e altre categorie di lavoratori non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello ministeriale, dietro indagine socio-ambientale e relazione dell'assistente sociale;
- h) Altro disagio derivante dall'emergenza in atto;
- Nella predisposizione dell'elenco dei beneficiari si terrà conto anche di elementi oggettivi, applicando le seguenti priorità:

	CRITERI	PUNTEGGI DA ASSEGNARE
a	Presenza di ultra settantenni con pensione sociale nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni	+ 10 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera
b	Presenza di disabili nel nucleo familiare	+ 10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare
c	Presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare	+ 10 punti per ogni soggetto affetto da patologie croniche
d	Numero di componenti del nucleo familiare	+ 3 punti per ogni componente il nucleo familiare
e	Limite di reddito dell'intero nucleo familiare inferiore ad €. 8. 256,00 (ISEE 2019)	+ 10 punti

- 3 Buoni spesa da € 30,00 cadauno, "una tantum" e non periodici, stante il carattere eccezionale e transitorio disposto con la citata Ordinanza n. 658-2020 vengono concesse a nuclei famigliari che ne fanno espresso richiesta per motivi urgenti da specificare nella richiesta. Dette istanze in via eccezionale non saranno valutati dalla commissione ma direttamente dall'Assistente Sociale dietro colloquio telefonico utile all'individuazione del percorso di supporto più idoneo.
- Per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 e comma 3 verrà predisposto apposito avviso (All.1) e modulistica (All.2).

4. Se il numero di beneficiari indicati dalla CCEC-19 sono tali da consentire l'utilizzo di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate, con successivo avviso e modulistica, sarà predisposta una graduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei seguenti criteri:

	CRITERI	PUNTEGGI DA ASSEGNARE
a	Presenza di ultra settantenni con pensione sociale nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni	+ 10 punti per ogni soggetto di cui alla presente lettera
b	Presenza di disabili nel nucleo familiare	+ 10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare
c	Presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare	+ 10 punti per ogni soggetto affetto da patologie croniche
d	Numero di componenti del nucleo familiare	+ 3 punti per ogni componente il nucleo familiare
e	Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 600 euro/mese	questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a d)

5. Sono esclusi dal buono spesa, di cui la comma 2, i percettori di forme di sostegno pubblico di importo pari o superiore ad 600 euro/mese.
6. La richiesta potrà essere inoltrata da un solo componente per nucleo familiare.

#### **ART. 5 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA**

1. Il competente ufficio comunale riunisce la CCEC-19 ogni 5 giorni e subito dopo ne dà comunicazione ai soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all' OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.
2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, l'Area Servizi Sociali del Comune di Longi (Me) pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini non appartenenti al comma 2 dell'art. 4 e redige una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 4, comma 4, del presente disciplinare.
3. L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e la graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo sono approvati con determina del Responsabile della competente Area visto i relativi verbali della commissione.

#### **ART. 6 – CONSEGNA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA**

1. I buoni spesa saranno consegnati ai beneficiari, previo avviso telefonico e secondo le modalità che saranno preventivamente comunicate. In caso di utenti non autosufficienti o chi ne fa espressa richiesta i buoni potranno essere consegnati a domicilio.

I buoni spesa saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

2. Il beneficiario, in sede di istanza può indicare l'esercizio commerciale presso il quale spendere il buono spesa.

3. I buoni spesa non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in contanti e sono utilizzabili solo dai titolari individuati dall'ufficio competente.

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore nominale, non danno diritto a resto in denaro e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente disciplinare.

I Buoni spesa comportano l'obbligo, da parte del beneficiario, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono ed il maggior costo dell'acquisto richiesto. Nell'eventualità che il buono non venga utilizzato per l'intera somma sarà cura del esercente a notare nel buono la differenza da utilizzare la prossima volta.

4. Il valore facciale del Buono spesa è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. L'esercente, al momento dell'adesione, si impegna a cedere al beneficiario, quale corrispettivo per ogni buono consegnato, beni e generi alimentari o prodotti di prima necessità per l'importo pari al valore nominale del/i buono/i.

Ogni singolo buono spesa potrà essere speso presso gli esercizi commerciali di cui all'elenco pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente. **I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa per effettuare i propri acquisti di generi alimentari entro e non oltre il 31 Maggio 2020** (termine di scadenza per la spendibilità).

5. Gli operatori economici aderenti all'iniziativa dovranno garantire, nelle attività di gestione dei "buoni spesa", la tutela dei dati personali dei beneficiari ai sensi del regolamento U.E. 2019/679 in merito al trattamento degli stessi limitandolo alle attività strettamente necessarie.

#### **ART. 7 – VERIFICA E CONTROLLI DELL'UTILIZZO DEL BUONO**

1. Così come previsto dalle disposizioni di legge si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

2. Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### **ART. 8 – RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI**

1. L'amministrazione provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. Con cadenza settimanale l'esercizio commerciale potrà trasmettere rendiconto, con allegati i buoni spesa in originale timbrati e firmati dal titolare dell'esercizio, nonché dell'elenco dei beni corrispondenti venduti. L'Ufficio di competenza previa verifica di regolarità trasmette la documentazione all'Ufficio Economato che provvederà alla sollecita liquidazione.

L'esercizio commerciale deve praticare per tale servizio gli stessi prezzi esposti al pubblico senza alcun incremento;

#### **ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

#### **ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto approvativo.